

- iii) le disposizioni controverse sono state attuate in violazione del principio della certezza del diritto;
- iv) l'attribuzione di determinati compiti all'ABE e il conferimento di determinati poteri alla Commissione è ultra vires;
- v) i requisiti di pubblicità individuati nel regolamento CR violano i principi della protezione dei dati e della vita privata ai sensi del diritto dell'Unione europea;
- vi) nella parte in cui l'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), dev'essere applicato ai dipendenti di istituzioni al di fuori del SEE, esso viola l'articolo 3, paragrafo 5, TUE e il principio di territorialità sancito nel diritto internazionale consuetudinario.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, pag. 338).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 25 settembre 2013 — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin/TEKNIQ, che agisce per conto della ENCO A/S — VVS**

(Causa C-515/13)

(2013/C 359/06)

*Lingua processuale: il danese*

#### Giudice del rinvio

Østre Landsret

#### Parti

*Ricorrente:* Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin

*Resistente:* TEKNIQ, che agisce per conto della ENCO A/S — VVS

#### Questione pregiudiziale

Se il divieto di discriminazioni dirette in ragione dell'età di cui agli articoli 2 e 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE (<sup>1</sup>) debba essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento, da parte di uno Stato membro, di una normativa secondo cui un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipen-

dente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione del rapporto di lavoro, un'indennità pari a una, due ovvero tre mensilità, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui il lavoratore dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione statale di vecchiaia.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  
GU L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 7 ottobre 2013 — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

(Causa C-526/13)

(2013/C 359/07)

*Lingua processuale: il lituano*

#### Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

#### Parti

*Ricorrente:* UAB «Fast Bunkering Klaipėda».

*Resistente:* Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

#### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che il disposto di detto paragrafo concernente l'esenzione dall'IVA si applichi non solo alle cessioni di beni all'armatore di una nave usata per la navigazione in alto mare, il quale utilizza detti beni per approvvigionare la nave, ma anche a cessioni diverse da quelle effettuate all'armatore della nave, ovvero a cessioni ad intermediari non resi noti, qualora, al momento della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta e debitamente fissata e all'amministrazione finanziaria siano fornite le relative prove, conformemente alle prescrizioni di legge.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).